

COMUNE DI ACCUMOLI

Provincia di Rieti

PROT. N. 3429 DEL 01.03.2017

Ordinanza n. 1 del 01.03.2017

OGGETTO: ORDINANZA DI REQUISIZIONE TEMPORANEA DI TERRENI DA ADIBIRE AD INSEDIAMENTO STRUTTURE COMMERCIALI PROVVISORIE – LOCALITÀ CAMPO MATANA VIA SALARIA KM 141+600 – FG. 17 MAPP. 120, 160, 167/PARTE

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 26 novembre 1980, n. 776 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n.874 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale del Lazio 26 febbraio 2014, n. 2 "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile" e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con particolare riguardo agli artt. 17 e 163;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 agosto 2016 n. T00178, recante “Dichiarazione dello “Stato di Calamità Naturale” ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli, Amatrice a seguito dell’evento sismico verificatosi nel giorno 24 agosto 2016”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con cui si è dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche;

VISTO l’art. 6 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, con particolare riferimento all’art. 3, commi 5 e 6;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio del 25 agosto 2016, n. 517, con la quale sono stati stanziati i primi fondi regionali per far fronte alla situazione di emergenza, ai fini della salvaguardia delle vite umane e di assistenza alla popolazione;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del Lazio del 9 settembre 2016, n. 521 recante “Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2, art. 28. Attivazione per il coordinamento della gestione dell’emergenza, legata agli eccezionali eventi sismici del 24 agosto 2016, di un Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.) per i Comuni di Amatrice e di Accumoli e di un Centro Operativo Intercomunale per i Comuni di Borbona, Cittareale, Leonessa, e Posta”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Sig. Vasco Errani a Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e s.m.i.

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell’indispensabile avvio della fase di ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all’integrità della vita ed alla salubrità dell’ambiente oltre a quella della messa a disposizione di servizi indispensabili quali quelli commerciali/professionali di prossimità;

ATTESO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 dell’11.11.2016 è stato approvato l’elaborato avente ad oggetto: *“Ripresa delle attività produttive di Accumoli”* contenente il

fabbisogno di delocalizzazione delle attività imprenditoriali presenti sul territorio comunale di Accumoli alla data del 24 agosto 2016;

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 17-S-2 del 14.11.2016 è stato individuato il terreno su cui realizzare i moduli temporanei per la delocalizzazione delle attività economiche, procedendo alla requisizione temporanea del medesimo, censito al NCT al Fg. 17 part. 170-159;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 22.02.2017, con la quale è stato approvato il protocollo d'intesa per la realizzazione del centro servizi denominato "Centro Monti della Laga";

DATO ATTO che con la suddetta Deliberazione si è condiviso e fatto proprio il contenuto della bozza progettuale elaborata dall'associazione Confcommercio Imprese per l'Italia riguardante la realizzazione del "Centro Monti della Laga", in quanto rispondente alle esigenze di delocalizzazione delle attività economiche operanti nel territorio del Comune di Accumoli, così come recepite nella Deliberazione di G.C. n. 71 dell'11.11.2016;

PRESO ATTO che la succitata bozza progettuale interessa, oltre alle aree già oggetto di Ordinanza n. 17-S-2 del 14.11.2016, anche i terreni censiti al NCT al fg. 17 part. 120-160-167/parte;

TENUTO conto che i moduli commerciali mobili, realizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 2009, n. 77 e s.m.i., non comportano una alterazione permanente dello stato dei luoghi né arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici, in ragione della loro destinazione ad uso transitorio e della rimovibilità degli stessi al cessare delle esigenze emergenziali;

PRECISATO che, pertanto, sussiste la grave e urgente necessità pubblica di procedere al reperimento e alla requisizione d'urgenza di aree da adibire per l'installazione e l'insediamento dei moduli commerciali ad uso della popolazione rimasta priva di abitazione principale, sino alla ricostruzione degli edifici distrutti o dichiarati inagibili;

PRECISATO che tale requisizione d'urgenza può essere eseguita anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e successive modificazioni, nonché in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTO l'articolo 835 del Codice Civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

VISTI gli articoli 40, 42, 49 e 50 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

VISTO il Piano di emergenza comunale;

VISTA la *Relazione bis inerente i sopralluoghi per la verifica speditiva delle condizioni geologiche, idrauliche e idrogeologiche del sito che sarà adibito a zona commerciale provvisoria per il Comune di Accumoli* inoltrata dall'Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Lazio in data 14.11.2016;

INDIVIDUATE

nei seguenti terreni:

Località Campo Matana

foglio 17 mappale **120** Sup. Mq. 95 di proprietà di: Rendina Gaspare nato ad Accumoli il 07.02.1951;

foglio 17 mappale **160** Sup. Mq. 915 di proprietà di: Rendina Gaspare nato ad Accumoli il 07.02.1951;

foglio 17 mappale **167/parte - tratto che costeggia il mappale 120**, di proprietà di: Rendina Gaspare nato ad Accumoli il 07.02.1951;

le aree idonee alla funzione di che trattasi;

ORDINA

1. per le ragioni esposte nelle premesse, con effetto immediato, la requisizione in uso ed in via temporanea, per il periodo necessario al venir meno dello stato di necessità e al rientro degli operatori nelle proprie attività, comunque entro il termine di 48 mesi, i seguenti terreni:

Località Campo Matana

foglio 17 mappale **120** Sup. Mq. 95 di proprietà di: Rendina Gaspare nato ad Accumoli il 07.02.1951;

foglio 17 mappale **160** Sup. Mq. 915 di proprietà di: Rendina Gaspare nato ad Accumoli il 07.02.1951;

foglio 17 mappale **167/parte - tratto che costeggia il mappale 120**, di proprietà di: Rendina Gaspare nato ad Accumoli il 07.02.1951;

occorrenti per realizzare il centro servizi denominato *“Centro Monti della Laga”*.

2. Di stabilire che in ogni caso tali terreni verranno riconsegnati ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della requisizione, dopo che saranno venuti meno i motivi dell'urgenza ed indifferibilità.
3. Di precisare che al momento della immissione in possesso verrà presa nota delle utenze attive e redatto il verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con il proprietario o, nel caso di assenza o di rifiuto o di mancata reperibilità dello stesso, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto requisitore. Possono partecipare alle operazioni il possessore e i titolari di diritti reali o personali relativi al bene da requisire.
4. Che l'indennità di requisizione è determinata, sulla base dell'apposito verbale di consistenza, secondo i criteri di cui agli artt. 49 e 50, comma 1 del D.P.R. 327/2001.
5. Per la durata della requisizione, al proprietario di aree soggette a requisizione coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, spetterà altresì un'indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, in analogia a quanto disposto dall'art.40 del D.P.R. n.327/2001.
6. Per la durata della requisizione, spetterà un'indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura di requisizione o della cessione volontaria, sia costretto ad abbandonare del tutto o in parte l'area oggetto di requisizione direttamente

coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità, in analogia a quanto disposto dall'art. 42 del D.P.R. n.327/2001.

7. Che le spese per le utenze (energia elettrica, gas, acqua, ecc ...) eventualmente gravanti sull'area requisita, sono a carico del Comune a partire dalla data di requisizione.
8. Che i detentori dovranno rilasciare i terreni sopra indicati il giorno successivo alla notificazione del presente ordine, mediante eventuale consegna delle chiavi di accesso al fondo.
9. Che all'atto della restituzione dell'area sarà redatto, in duplice esemplare, verbale di descrizione sommaria dell'immobile requisito. In caso di assenza del proprietario, si procederà a cura dell'Ufficiale incaricato, alla presenza di due testimoni.
10. Di notificare il presente provvedimento:
 - a. al proprietario di tali terreni:
Rendina Gaspare nato ad Accumoli il 07.02.1951 come risultante dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Rieti – Ufficio Provinciale Territorio
 - b. agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del Comune al fine di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza.
11. Di pubblicare il presente provvedimento, prima della sua esecuzione, all'albo pretorio online del Comune e di dare atto che nel rispetto dell'art. 6 della succitata OCDPC 26 agosto 2016, n. 388, come richiamato dall'art. 3, comma 5, dell'OCDPC 19 settembre 2016, n. 394, si provvederà anche nelle more dell'espletamento delle operazioni di notifica ai proprietari.
12. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Prefetto di Rieti e alla Regione Lazio.

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero
 - ricorso al T.A.R. della Regione, entro 60 gg, ovvero
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
- decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Accumoli, 01.03.2017

IL SINDACO
Geom. Stefano Petrucci

